



N. 33 / 2009 reg. ordinanze.

TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA DALL'AGGRESSIONE DEI CANI

IL SINDACO – AUTORITÀ SANITARIA LOCALE

- Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 3 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2009, n. 268, concernente l'oggetto;
- Visto il Comunicato stampa del detto Ministero in data 3 marzo 2009 concernente: "Mancato rispetto dell'ordinanza: le sanzioni";
- Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- Visto il regolamento di Polizia veterinaria approvato con d.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni;
- Visto l'art. 13, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: "Istituzione del servizio sanitario nazionale";
- Visto lo statuto comunale;
- Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni;
- Sentito il responsabile dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale;

ORDINA

Art. 1 Chiunque viola le disposizioni di cui all'ordinanza del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 marzo 2009 è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al seguente prospetto:

| NORMA VIOLATA | | | SANZIONE | | |
|---------------|-------|---------|--|--------|---------|
| Articolo | Comma | Lettera | VIOLAZIONE | Minima | Massima |
| | | | DELL'OBBLIGO DI: | | |
| 1 | 1 | | CUSTODIA E BUON GOVERNO del cane (Art. 672 del c.p.) | 25,00 | 258,00 |
| 1 | 3 | a | utilizzare il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. | 25,00 | 50,00 |
| | | b | portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. | 25,00 | 40,00 |
| | | c | affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente. | 25,00 | 100,00 |
| 2 | 4 | | raccogliere le feci del cane e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse | 30,00 | 60,00 |
| | | | DEL DIVIETO DI: | | |
| 2 | 1 | a | addestramento di cani che ne esalti l'aggressività. | 25,00 | 40,00 |
| | | b | qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività. | 150,00 | 258,00 |
| | | c | sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376. | 150,00 | 258,00 |
| | | d | interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali - 2) taglio delle orecchie - 3) taglio della coda. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione alle vigenti norme sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale (reclusione da tre mesi a un anno o multa da 3.000,00 a 15.000,00 euro) | | |
| | | e | vendita e commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d) | 150,00 | 258,00 |

Art. 2 In relazione al combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 6, dell'ordinanza ministeriale, i proprietari dei cani inseriti nel registro di cui all'art. 3, comma 3, della stessa ordinanza provvedono a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane. Chiunque viola questa disposizione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 200,00 a euro 400,00.

Art. 3 Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni della presente ordinanza e di quella ministeriale, sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I^a e II^a del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

Art. 4 Per i casi di recidiva trova sempre applicazione la misura massima della sanzione.

La polizia municipale è incaricata della esecuzione e della vigilanza per il rispetto della presente ordinanza

Gaglianico, 11 settembre 2009.



IL SINDACO
(Arch. Quaregha Andrea)